

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 30239 del 13 febbraio 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6, lettera b) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Dipendente con contratto di lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa

Codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, un soggetto che abbia prestato servizio, presso una ditta operante nel settore della ristorazione, con qualifica di "dirigente del servizio controllo e gestione", assunto con contratto di lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa.

Chiede, conseguentemente, se tale tipologia contrattuale (co.co.co.) possa essere assimilata alla nozione di "dipendente qualificato", alla quale il dettato normativo in materia fa riferimento.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha "... prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore (...) comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Il dettato normativo richiede, quindi, espressamente la condizione di "dipendente qualificato" e, altresì, che tale qualifica sia debitamente comprovata dalla iscrizione all'Inps.

I co.co.pro (collaboratori con contratti di collaborazione a progetto), al contrario, definiscono il lavoratore non come un dipendente, ma come un collaboratore autonomo, in quanto l'attività svolta è legata alla realizzazione di un progetto o programma di lavoro.

Il lavoratore, di conseguenza, gode di più ampia autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento, quasi al pari di un libero professionista.



Stante quanto sopra, ad avviso della scrivente Direzione, il lavoratore assunto con contratto co.co.co. a progetto non può considerarsi ai fini lavorativi un "dipendente" e di conseguenza la pratica professionale svolta dal soggetto in questione non può dare luogo all'acquisizione a tale titolo del requisito professionale indispensabile per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nulla vieta, naturalmente, che codesto Comune, nella propria autonoma valutazione e previa specifica verifica delle caratteristiche del rapporto contrattuale, accertato il carattere di prevalenza, qualificazione e durata della prestazione contrattale (ivi compresa una presenza nel luogo di lavoro comparabile mediamente a più del 50% di quella di un lavoratore a tempo pieno e indeterminato), comprovata anche da regolare iscrizione previdenziale, possa riconoscere, comunque, alla prestazione stessa un valore qualificante, tenuto conto della necessità di interpretare la norma in termini tali da non renderla illegittima per violazione dei principi costituzionali di equità e ragionevolezza, e tenuto conto del quadro normativo complessivo che dalla stessa deriva che, ad esempio, già qualifica a questi fini come equivalente alla prestazione di lavoro dipendente quella del socio lavoratore e del coadiutore familiare.

IL DIRETTORE GENERALE Gianfrancesco Vecchio

BB/IV-Q-RA pc